

## CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

### art. 1 - OGGETTO e DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il seguente servizio:

- voce A) trasporto di campioni (c.d. “cartoncini”, contenenti prelievi ematici) da n°14 punti nascita della Regione Marche al Centro Screening Neonatale del P.O. di Fano;
- voce B) trasporto del materiale occorrente per lo screening (es. cartoncini vuoti, depliant illustrativi, ecc.) dal Centro Screening di riferimento di Fano a ogni punto nascita della Regione Marche;

come meglio specificato al successivo art.2.

L'aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non divisibile.

Il contratto avrà la durata di 12 mesi naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio (che avverrà presumibilmente l'01/12/2014).

Questa Azienda si riserva la facoltà, durante la vigenza contrattuale, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi degli articoli 57 e 132 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 12 mesi e/o prorogato, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dalla documentazione di gara elencata nel disciplinare di gara, si rinvia alla normativa vigente in materia.

### art. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto le prestazioni dettagliatamente indicate alle successive voci A) e B).

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre:

- consegnare al mittente il codice della spedizione al fine di consentire a quest'ultimo di monitorare lo stato della spedizione;
- garantire la tracciabilità di ciascun plico (data, ora e luogo di ritiro del plico, nominativo dell'operatore della ditta che ha ritirato il plico, data, ora e luogo di consegna del plico e nominativo di chi lo ha ricevuto, ecc.).

Si precisa che durante la vigenza contrattuale questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di:

- variare l'ubicazione e il numero dei punti nascita (fermo restando l'ambito regionale);
- ridurre la frequenza dei ritiri e/o delle consegne;

fermo restando i prezzi unitari offerti in sede di gara, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcuna indennità, pretesa e/o danno.

#### **VOCE A) trasporto di campioni (c.d. “cartoncini”, contenenti prelievi ematici) da n°14 punti nascita della Regione Marche al Centro Screening Neonatale del P.O. di Fano.**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a:

**A.1) ritiro giornaliero (tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì) di plichi contenenti cartoncini per lo screening neonatale da ciascuno dei seguenti punti nascita, entro le ore 17:00:**

- 1) Ospedali Riuniti di Torrette di Ancona
- 2) Ospedale Salesi di Ancona 1° punto di ritiro
- 3) Ospedale Salesi di Ancona 2° punto di ritiro
- 4) Ospedale di Ascoli Piceno
- 5) Ospedale di Civitanova Marche
- 6) Ospedale di Fabriano
- 7) Ospedale di Fermo
- 8) Ospedale di Jesi
- 9) Ospedale di Macerata
- 10) Ospedale di Osimo
- 11) Ospedale di San Benedetto
- 12) Ospedale di San Severino Marche

13) Ospedale di Senigallia

14) Ospedale di Urbino.

Si precisa che il ritiro dovrà avvenire presso l'Unità Operativa di ciascun punto nascita specificata nell' "elenco dettagliato dei punti nascita".

**A.2) consegna giornaliera (tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì)** al Centro Screening ubicato al piano terra del Pad. C del Presidio Ospedaliero di Fano, Via Vittorio Veneto 2 dei suddetti cartoncini **entro le ore 12:00 del primo giorno feriale successivo a quello in cui è avvenuto il ritiro, sabato escluso** (es. i cartoncini ritirati il giovedì dovranno essere consegnati il venerdì mattina seguente entro le ore 12:00; i cartoncini ritirati il venerdì dovranno essere consegnati il lunedì mattina seguente entro le ore 12:00, ecc.).

Il peso di ciascun plico è inferiore a 1 kg e il trasporto dovrà avvenire a temperatura ambiente.

**VOCE B) Trasporto del materiale occorrente per lo screening (es. cartoncini vuoti, depliant illustrativi, ecc.) dal Centro Screening di riferimento di Fano a ogni punto nascita della Regione Marche.**

Ogni due mesi la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro presso il Centro Screening ubicato al piano terra del Pad. C del Presidio Ospedaliero di Fano, Via Vittorio Veneto 2 del materiale occorrente per lo screening (es. cartoncini vuoti, depliant illustrativi, ecc.) e dovrà provvedere alla consegna dello stesso presso i seguenti punti nascita:

- 1) Ospedali Riuniti di Torrette di Ancona
- 2) Ospedale Salesi di Ancona 1° punto di ritiro
- 3) Ospedale Salesi di Ancona 2° punto di ritiro
- 4) Ospedale di Ascoli Piceno
- 5) Ospedale di Civitanova Marche
- 6) Ospedale di Fabriano
- 7) Ospedale di Fermo
- 8) Ospedale di Jesi
- 9) Ospedale di Macerata
- 10) Ospedale di Osimo
- 11) Ospedale di San Benedetto
- 12) Ospedale di San Severino Marche
- 13) Ospedale di Senigallia
- 14) Ospedale di Urbino.

Il peso di ciascun plico potrebbe essere di circa 2-3 kg.

**art.3 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI**

I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio da rendere, IVA esclusa. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio. Successivamente (es. in caso di rinnovo e/o proroga), a richiesta dell'Impresa aggiudicataria da notificare all'Azienda, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla GURI ai sensi dell'art.115 e 7 del D.Lgs.163/06 e smi. In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

La fatturazione dovrà essere mensile, posticipata e avverrà come segue: n° spedizioni effettuate nel mese moltiplicato per il prezzo unitario offerto in sede di gara IVA esclusa, per ciascuna tipologia di spedizione.

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine ed essere trasmesse via PEC all'indirizzo [bilancio.aomarchenord@emarche.it](mailto:bilancio.aomarchenord@emarche.it). La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il

rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC. I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni. L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'impresa, la quale è tenuta comunque a continuare il servizio.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, la ditta aggiudicataria dovrà fornire alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica l'elenco dettagliato delle spedizioni effettuate il mese precedente.

#### **art. 4 – SICUREZZA E RELATIVI COSTI**

L'Impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "*Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori*" i cui dati sono stati estratti dal "*Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord. Il documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento siano sufficienti alle ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I., allegato al presente Capitolato.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari a zero.

#### **art.5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

In deroga a quanto previsto dagli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/06 e smi e ai sensi dell'art.300, comma 2, lett.a) del D.P.R. 207/2010 e smi la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore della UOC Neuropsichiatriainfantile di questa Azienda (o persona da questi incaricata).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- svolge tutte le attività previste dall'art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e smi e dall'art. 301 del D.P.R. n° 207/2010;
- verifica e attesta che la ditta aggiudicataria espleta il servizio in conformità al progetto presentato in sede di gara e nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- accerta eventuali inadempimenti rispetto al progetto presentato in sede di gara e alle condizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al RUP una relazione particolareggiata e quantificando le penali che il RUP dovrà applicare alla ditta;
- propone all'Azienda l'istanza di disapplicazione delle penali.

#### **art.6 – PENALI**

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempienza contrattuale riscontrata.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda. Le penali sono notificate all'Impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione

in mora. L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Questa Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale di questa Azienda riterrà opportuno.

Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni.

## **art.7 – RISOLUZIONE e RECESSO CONTRATTUALE**

L'Azienda si riserva di **risolvere** il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- in caso di reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali;
- l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e/o grave inadempienza contrattuale tale da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- l'Impresa sospenda o interrompa l'esecuzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- nel caso in cui, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13/08/2010.

L'Azienda ha altresì la facoltà di **risolvere** il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nell'avvio del servizio;
- mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'impresa.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'Azienda di affidare a terzi il servizio in danno dell'Impresa inadempiente.

L'affidamento avviene in favore del concorrente successivo in graduatoria o ai sensi delle procedure di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante fax, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di **recedere** anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico e/o qualora la SUAM e/o Consip aggiudichino il presente servizio a condizioni contrattuali migliorative, in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. "*Recesso unilaterale*", previa comunicazione all'Impresa con preavviso di 60 giorni. In tale ipotesi all'Impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il diritto dell'Impresa aggiudicataria al pagamento delle prestazioni già rese.

### **art.8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell'art.116 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

E' ammesso il subappalto nei modi di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

### **art.9 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda e l'Impresa in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Pesaro.